

Direttiva del Consiglio del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento de cittadini dei paesi terzi (2001/40/CE).

La proposta approvata¹ deriva da una iniziativa della Repubblica francese del 2000² e, come la successiva, fu discussa nel Gruppo Migrazione del Consiglio, nella sua composizione “Espulsione”.

Lo scopo della proposta è quello di permettere allo Stato membro ove lo straniero effettivamente si trova (Stato membro di esecuzione), di eseguire materialmente un provvedimento di allontanamento adottato da un altro Stato membro (Stato membro autore) nei confronti del medesimo cittadino di un Paese terzo.

La collaborazione si rende necessaria per evitare, stante l’abolizione delle frontiere interne derivante dall’applicazione della Convenzione di Schengen, che uno straniero colpito da provvedimento di espulsione ne vanifichi l’efficacia spostandosi da uno Stato membro ad un altro.

La struttura della proposta è abbastanza semplice. Si limita ad enunciare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento ed i casi di applicazione della direttiva: espulsione giustificata da una minaccia grave ed attuale per l’ordine pubblico, dall’esistenza di gravi indizi sulla commissione da parte dello straniero di gravi reati oppure dalla violazione delle norme nazionali sul soggiorno.

Se lo Stato membro di esecuzione prevede la sospensione dell’esecuzione in pendenza di appello, tale sospensione si applicherà anche a questa sorta di espulsione “per procura”.

La discussione fu piuttosto veloce, come spesso accade quando si tratta di risolvere problemi pratici, ed il testo definitivo non si discosta molto da quello originario, tranne che per l’inserimento dell’art. 7 che, però, ha di fatto bloccato l’operatività della direttiva stessa.

Nel corso della discussione fu palesata l’eventualità, non troppo remota, che l’esecuzione di una espulsione da parte di uno Stato membro per conto di un altro Stato membro comporti costi non reciprocamente compensabili.

L’art. 7 tenta di risolvere la questione prevedendo che gli Stati membri compensino fra loro gli squilibri finanziari che possono derivare dall’applicazione della direttiva. Per la pratica applicazione, il Consiglio avrebbe dovuto adottare entro il 2 dicembre 2002 i criteri e le modalità pratiche per consentire tale compensazione.

Purtroppo tali criteri sono stati adottati solo alla fine del 2003.

Per l’incertezza dei costi e della relativa copertura finanziari, la direttiva non è stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

¹ In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 149 del 2 giugno 2001.

² Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 243/1 del 24 agosto 2000.

